



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

Ufficio di Sorveglianza

Il Magistrato

Dr. Maria Paola Caffarena

Vista l'istanza di permesso premio ex art. 30 ter o.p. avanzata da:

Attualmente detenuto presso la CR di Opera;

Titolo esecutivo: PM Cremona

Pena detentiva da espriare: ergastolo

Decorrenza pena: 23.04.1999 (di fatto detenuto dal 07.02.1996)

Reati per cui vi è condanna in esecuzione: omicidio (1991, 1992 e 1993), distruzione e soppressione di cadavere (1991), associazione a delinquere finalizzato allo spaccio di stupefacenti (1996), oltraggio a magistrato in udienza (1998, 1999), legge armi (1993), ricettazione (fatto commesso nel 1981, 1982)

Carichi pendenti: n.r.

Va ritenuta preliminarmente l'ammissibilità dell'istanza, avendo il detenuto scontato oltre vent'anni della pena inflitta ai sensi dell'art. 30ter L. n. 354/1975, tenuto conto dei giorni di liberazione anticipata e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019 per effetto della quale è venuta meno la presunzione assoluta di pericolosità che impediva l'accesso ai benefici penitenziari per i condannati non collaboranti, e in particolare al permesso premio.

è detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo determinata con provvedimento di cumulo del 22.10.2007 (N. SIEP PM Cremona). In tale provvedimento sono ricomprese le seguenti sentenze di condanna:

1. sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 31.5.2000, definitiva l'11.07.2011, condanna all'ergastolo per i reati di omicidio continuato in concorso e detenzione illegale di armi e munizioni continuato in concorso commessi il 25.11.1993;
2. sentenza Corte d'Appello di Milano del 27.01.2001 definitiva il 18.4.2002, condanna alla pena di anni 17 e mesi 4 di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73 DPR 209/90 commessi nel 1996 (pena interamente espiata);
3. sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 15.4.2002, definitiva il 12.11.2003, condanna all'ergastolo per i reati di omicidio continuato in concorso e soppressione di cadavere continuato in concorso commessi il 26.04.1991 (con l'aggravante di avere commesso il fatto con premeditazione e avvalendosi del vincolo di assoggettamento derivante al medesimo sodalizio criminoso o a sodalizio alleato al fine di ribadire e rafforzare la forza intimidatrice dell' associazione di appartenenza);

4. sentenza della Corte d'Assise d' Appello di Brescia del [REDACTED] 2005 definitiva il [REDACTED] 2006 di condanna all'ergastolo per i reati di omicidio in concorso e detenzione illegale di armi e munizioni continuato in concorso commessi il [REDACTED].1993, (contestata l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991).

Con ordinanza del [REDACTED] 2017 n. [REDACTED] SIUS n. [REDACTED] il Magistrato di Sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di Scandale per accedere al beneficio di cui all'art. 30ter L. n. 354/1975 così motivando: "la Corte d'Assise di Cremona con sentenza in data [REDACTED], sentenza confermata con sentenza della Corte d'Assise d' Appello di Brescia del [REDACTED] nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, ha espressamente stabilito: "a tale quantificazione si perviene, tenuto conto che nella fattispecie, (...), non può essere applicata e bilanciata sul reato sub A) l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991, conv. Dalla legge n. 203/1991, posto che la stessa, a norma del 1 comma del citato art. 7, è stata attualmente prevista "per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo", laddove per tali delitti debbono intendersi quelli la cui pena edittale sia l'ergastolo, a nulla rilevando la sanzione determinata in virtù di precedente comparazione tra eventuali attenuanti ed altre aggravanti suscettibili di bilanciamento. Invero, come ha correttamente ritenuto la Suprema Corte, modificando il precedente convincimento: "l'interpretazione letterale e quella logica della norma inducono alla conclusione che l'aggravante di cui trattasi non è applicabile ai reati per i quali è prevista in astratto la pena dell'ergastolo: depone in tal senso, oltre al contenuto testuale della disposizione (la locuzione "punibili"), ha una estensione semantica contrapposta a "puniti"). la illogicità di subordinare l'applicabilità dell'aggravante all'esito del giudizio di merito circa l'entità della pena da infliggere in concreto al reo (Cass. 14 maggio 2002, n. 28418, Erra, in Cass. Pen., 2003, 3400). Epperò, mette conto di precisarsi come di tale aggravante si sia tenuto conto, in definitiva, in sede di quantificazione discrezionale degli aumenti di pena (art. 133 c.p.p.), siccome ritualmente applicabile, come già precisato, ai reati sub B) e sub C)"; rilevato, infatti, che dalla lettura di suddetta sentenza si evince che la disamina delle posizioni dei singoli imputati, tra cui, quindi, anche [REDACTED] metteva fin troppo chiaramente in luce quel filo rosso che legava indissolubilmente le condotte degli uni rispetto a quelle degli altri e che dava corpo e solido fondamento alla reputata aggravante ex art. 7 L. 12.7.1991 n. 203; in particolare, la Corte evidenziava che, nel caso di specie, si era in presenza di associazioni 'ndranghetiste, che trovavano origine e risalenza in consanguineità ed affinità derivanti da vincoli di parentela familiari, operanti in Calabria, e delle loro articolazioni criminali "esportate" in Lombardia ed Emilia Romagna: si alludeva, nello specifico, a quella operativa a Cutro, di cui [REDACTED] costituiva sicuro esponente di primo piano, sia pure collocabile nell'area della "famiglia" 'ndranghetista dei Dragone, ed a quella facente capo a Coco Trovato, in collegamento con la cosca di [REDACTED] e nella quale era inquadrato anche [REDACTED]; la Corte evidenziava esplicitamente come, tra gli altri, anche [REDACTED] avesse ben presente la natura dell'azione da realizzare nell'interesse del sodalizio criminoso (e non certo per interessi personali diversi, neppure mai allegati da alcuno); la Corte, quindi, non intravedeva le attenuanti ex art. 62 bis c.p. per il [REDACTED] il cui importante, prezioso e delicato ruolo di intermediario, nientemeno che tra due potentissime cosche (quella dragoniana di [REDACTED] e quella di Coco Trovato - Foschini), prima ancora del suo apporto materiale all'organizzazione del delitto (armi, vettura), direttamente illustrava la sua notevolissima affidabilità in termini delinquenziali; Ritenuto quindi che, nonostante la formale esclusione della aggravante di cui all'articolo 7 DL 152/91, permane la situazione di ostatività alla concessione di tutti i benefici penitenziari (fatta eccezione per la LA) essendo il soggetto in esecuzione di pena all'ergastolo inflitta per reati di cui all'art. 4 bis, 1 comma O.P., in

difetto del presupposto della collaborazione con la giustizia ex art. 58 ter O.P ovvero in alternativa della c.d. " collaborazione impossibile" ex art. 4 bis comma 1 bis OP ; a nulla rileva infatti, come già evidenziato, la esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L.203/91 , come in tal senso insegna anche la più recente ordinanza della C.Cass. 7.1.2010 n. 4091, ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art.4bis O.P. che infatti riporta la stessa espressione di cui all'aggravante in parola, senza però operarne l'espresso rinvio alla formale contestazione; spetta dunque al giudice valutarne o meno la sussistenza in fatto (come nel caso in esame) dall'esame dei titoli in esecuzione: la esclusione dell'aggravante di cui si discute e che non può essere ex lege formalmente contestata in relazione a reati astrattamente punibili con l'ergastolo (dunque quelli più gravi ed efferati), rileva infatti unicamente su il profilo della determinazione della pena; diversamente l'autore di questi ultimi reati sarebbe inaccettabilmente avvantaggiato rispetto a chi, ad esempio di rendesse responsabile di un meno grave danneggiamento (come spesso accade) aggravato ai sensi dell'art. 7 L.203/91: solo per quest'ultimo sarebbe invero necessaria offrire la collaborazione con la giustizia rilevante agli effetti di cui all' 58 ter O.P ovvero attivare la procedura di cui all'art. 4 bis comma 1bis O.P. che a seguito della sentenza n.68/95 della Corte Costituzionale, prevede l'accertamento della impossibilità della collaborazione divenuta inutile o impossibile; rilevato quindi che risultano inflitte condanne per reati assolutamente ostativi ex art. 4 bis OP (art. 74 DPR 309/90 la cui pena è stata interamente espiata e condanne all' ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all' art. 416 bis cp); rilevato, che la DDA di Brescia, interpellata ex art. 4 bis OP, con nota dell'11.05.2017 riferisce che, come emerge anche dalla sentenza della Corte d'Assise di Cremona del 22.03.2004 e della Corte d'Assise d'Appello di Brescia del 14.07.2005, i fatti relativi al duplice omicidio di Ruggiero Diamore e Muto Antonio e duplice tentato omicidio di Diletto Michele e Diletto Rosario, avvenuti a Cremona il 06.09.1992, non risultano ad oggi integralmente accertati in quanto non sono ancora stati identificati i mandanti, i basisti ed i fiancheggianti del tragico fatto di sangue a cui risulta aver attivamente preso parte [REDACTED]

rilevato che la Questura di Milano con nota del 04.05.17 riferisce che, allo stato, anche in considerazione dello stato detentivo dello [REDACTED] non si è in possesso di attuali elementi tali da poter escludere o confermare collegamenti tra il predetto e la criminalità organizzata, ma alla luce della condotta tenuta dallo stesso, non si esclude che, se posto in condizioni, possa reiterare comportamenti anti giuridici e riallacciare contatti con sodalizi criminali; ritenuto quindi che, pur prendendosi atto del percorso già intrapreso dal detenuto attraverso la fruizione dei permessi premio, si evidenzia che alla luce della informativa della DDA di Brescia del 11.05.2017, sono emersi profili di inammissibilità della proposta istanza, non potendosi ritenere integrato il presupposto della impossibilità della collaborazione o della limitata partecipazione al fatto criminoso ex art. 4 bis comma 1 bis OP".

Tale provvedimento veniva successivamente confermato dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, a seguito di reclamo, con ordinanza del 09.11.2017 n. 7058/17 SIUS n. 5469/2017.

In data 05.10.2021 [REDACTED] presentava una nuova istanza di permesso premio ex art. 30ter O.P.

Tale istanza deve essere oggi valutata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2019.

Sotto il profilo di cui all'art. 4bis comma 1 OP, secondo cui i benefici penitenziari e le misure in esso contemplate possono essere concessi solo a condizione che il detenuto collabori con la giustizia, la norma va oggi letta nel quadro della sentenza della Corte Costituzionale, del 23 ottobre - 4 dicembre 2019, n. 253 (intervenuta nel solco della giurisprudenza della Corte di Strasburgo - cfr. Corte EDU, Sez. 1, 13.6.2019, Viola c./Italia, confermata in data 8.10.2019 dalla Grande Camera), che ha dichiarato "*l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti*".

Per effetto di tale pronuncia viene dunque meno la presunzione assoluta di pericolosità che impedisce l'accesso ai benefici penitenziari per il condannato non collaborante, e in particolare al permesso premio, venendo così a cadere il requisito di ammissibilità dell'istanza stabilito dall'art. 4bis, comma 1 bis, OP.

Ritenuta pertanto l'ammissibilità dell'istanza stessa, occorre verificare se sussistano i presupposti di merito per il suo accoglimento.

Nel quadro delineato dalla citata sentenza della Corte costituzionale, è possibile superare la presunzione della permanenza di collegamenti con l'organizzazione criminale anche al di fuori delle ipotesi in cui il condannato collabori, oppure di quelle in cui un'utile collaborazione con la giustizia risulti inesigibile o impossibile - rispettivamente, per la limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna o per l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con la sentenza irrevocabile - così come in quelle ipotesi in cui appaia oggettivamente irrilevante, sempre che, in questa evenienza, sia stata applicata al condannato taluna delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, numero 6), 114 o 116 c.p. (ipotesi che ora il comma 1 bis, sulla scorta di precedenti indicazioni della stessa Corte, considera ai fini di estendere l'accesso ai benefici anche in relazione ai reati ostativi). Questo superamento è consentito peraltro soltanto a condizione che, nel caso concreto, "*siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva*".

Occorre quindi verificare se, nel caso di specie, vi siano elementi che escludano, in concreto, la permanenza di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, o il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali e che "*la valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata - da parte di tutte le autorità coinvolte, e in primo luogo ad opera del magistrato di sorveglianza - deve rispondere a criteri di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo*".

A tal fine la Consulta detta una disciplina precisa, che muove, prima di tutto, dall'onere di allegazione gravante sul detenuto circa l'assenza di tali situazioni preclusive; in secondo luogo, considera l'onere di acquisire specifiche informazioni dalle autorità competenti. Il tutto con la precisazione che, ferma l'insufficienza della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, se tali informazioni da parte delle autorità depongono in senso negativo, sarà il detenuto

che, allo stato, non svolge alcuna attività lavorativa, non è intestataria di alcun bene mobile o immobile, ed usufruisce del beneficio del Reddito di Cittadinanza per un importo mensile di € 500,00;

- la relazione di sintesi elaborata dall'*equipe* di Opera datata 14.03.2022 evidenzia che il detenuto è stato collocato al Reparto di Alta Sicurezza fino al 2014 quando, a seguito di provvedimento di declassificazione, è stato spostato al reparto c.d. a trattamento avanzato. A seguito di tale ubicazione, lo [REDACTED] ha aderito alle opportunità trattamentali rispetto alle quali ha mostrato capacità di continuità nel tempo. In particolare, ha conseguito la licenza media, è stato inserito in un laboratorio di produzione delle Ostie della "Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti" ove nel 2019 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato; ha conseguito l'attestato di competenza per aver preso parte al Corso di educazione artistica organizzato dal CPIA 3 Sud Milano; ha preso parte a più cicli di incontri organizzati dall'Associazione InOpera sul tema della giustizia riparativa. Dal punto di vista dell'evoluzione trattamentale lo [REDACTED] nel 2015 era stato ammesso alla fruizione di brevi permessi premio di 12 ore (tra maggio 2016 e aprile 2017 ha usufruito di 25 permessi premio, tutti conclusi con esito positivo tranne quello del 05.04.2017 dove rientrava con la somma di € 500,00 quando in uscita gli erano stati consegnati euro 150,00 giustificando tale somma come dono dei suoi familiari). Tra i comportamenti rilevanti dal punto di vista dell'adeguatezza della condotta va annoverato il tentativo di corruzione ad aprile 2016 rispetto al quale è seguito una sanzione del consiglio di disciplina (il detenuto proponeva al personale di polizia penitenziaria in servizio l'acquisto di scarpe e autovetture a prezzo decisamente inferiore al valore di mercato). Alla luce di tali condotte, il soggetto è stato segnalato all'esperto criminologo.

[REDACTED] è consapevole di aver sbagliato. Dalla relazione redatta dall'esperto criminologo ex art. 80 OP risulta che lo [REDACTED] si mostra in grado di verbalizzare la sua assunzione di responsabilità circa le violazioni in materia di traffico illecito di stupefacenti, mentre gli appare più difficoltoso soffermarsi sul concetto di "responsabilità condivisa" che sta alla base del concetto di concorso nel delitto di omicidio avvenuto nell'ambito di un regolamento di conti tra appartenenti all'associazione criminale di stampo 'ndranghetista. Ciononostante, nel corso dei colloqui, la ricostruzione dei fatti a cui ha partecipato è diventata sempre più precisa e puntuale, senza alcun tentativo di sminuire il proprio ruolo del fatto criminoso, anzi evidenziando l'angoscia circa l'esperienza dell'occultamento del cadavere. Il condannato è un soggetto dalle scarse risorse culturali e dalla scarsa inclinazione alla riflessione. Tuttavia, il manifestare le emozioni appena menzionate, è un segnale concreto del processo di allontanamento dagli agiti pregressi. Lo [REDACTED] durante i colloqui, formula riflessioni concettualmente semplici, ma non prive di rilevanza e, in particolare, su come la legislazione in tema di dissociazione e pentitismo abbia contribuito a scardinare le organizzazioni criminali. Infine, in relazione ai reati di cui alle sentenze in esecuzione, lo [REDACTED] ha riferito al criminologo che tutte le persone imputate sono state condannate, dimostrandosi comunque [REDACTED]

Alla luce di tale istruttoria si osserva come le Autorità interpellate non hanno evidenziato elementi concreti indicativi, nell'attualità, della persistenza di collegamenti del detenuto con la criminalità

organizzata o della concreta possibilità di un loro ripristino, limitandosi a motivare l'attualità della pericolosità dello [REDACTED] sulla sola base della gravità dei reati commessi negli anni '90. Sul punto, il rischio che il detenuto possa tornare a delinquere non può essere desunto solo dalla natura dei delitti commessi e dalla sua precedente appartenenza al sodalizio mafioso, ma richiede il riscontro di elementi attuali e concreti. Come indica anche la Corte costituzionale nella sentenza già più volte citata, un fattore importante è costituito anche dal trascorrere del tempo, unitamente all'osservazione di come esso abbia influito sull'evolversi della personalità del detenuto e sul contesto sociale e familiare dello stesso: profili, questi, che devono essere appunto oggetto "di specifica e individualizzante valutazione da parte della magistratura di sorveglianza".

Di qui la necessità di rivalutare tali considerazioni alla luce degli esiti dell'osservazione nell'ambito del percorso carcerario e degli elementi probatori forniti dal detenuto stesso a corredo della propria istanza. Invero, non bisogna dimenticare l'ampiezza e il significato della valutazione demandata alla magistratura di sorveglianza che ai fini della concessione del permesso premio previsto dall'art. 30-ter della legge n. 354 del 1975, "deve verificare, oltre ai requisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale, che corrispondono alla funzione premiale dell'istituto, il profilo della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione" (Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 36456 del 09/04/2018).

In particolare, si osserva che il detenuto, nell'istanza (e nei colloqui con gli esperti), ha ammesso la sua responsabilità in ordine ai fatti a lui contestati. Ha sottolineato di essersi allontanato da qualunque contesto criminale, di aver aderito alle attività trattamentali a lui offerte, di prestare attività lavorativa presso il Laboratorio delle Ostie. Ha allegato documentazione attestante la partecipazione al percorso di giustizia riparativa, il titolo di studio conseguito, l'attestato di competenza in educazione artistica, la lettera di referenza inviata il 15.12.2021 della presidente Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti. In tale missiva la Presidente ha riferito dell'impegno di [REDACTED] nel laboratorio al punto da essere divenuto così rilevante da assumere il ruolo di insegnante della competenza di realizzare ostie in tutto il mondo.

Ha inoltre allegato disponibilità del figlio [REDACTED] ad ospitarlo presso la sua abitazione in caso di concessione di permessi premio.

Preliminarmente si osserva che l'assenza di condotta collaborativa dello [REDACTED] – sottolineata dalla DDA – non acquista rilevanza quale fattore impeditivo di una ricostruzione degli avvenimenti criminali ai quali il condannato aveva preso parte. La mancata collaborazione non assume, nel caso di specie, la valenza di elemento negativo rispetto alla prova della intervenuta dissociazione del reo dal contesto criminoso d'origine. Ad oggi il dato appare assumere una valenza neutra, e consente di valutare – a contrario – gli elementi positivi che hanno caratterizzato il percorso carcerario del detenuto.

In ordine al percorso detentivo l'equipe di Opera ha rilevato una buona adesione alle attività trattamentali dello [REDACTED]. L'impegno mostrato dal condannato denota una buona capacità del soggetto di rispondere in modo proattivo a fronte di condizioni di criticità, tenuto conto della pena comminatagli. Tutta la documentazione in atti e l'istruttoria effettuata da questo Ufficio indicano una presa di consapevolezza critica da parte dello [REDACTED] ed una concreta attivazione – che ha già avuto

modo di essere verificata nell'impegno profuso nello studio e nel lavoro – volta a definire una lecita progettualità di vita. Si tratta di episodi molto significativi nell'attestare il distacco dal passato criminale. Il lavoro in carcere e la partecipazione ai progetti rieducativi, infatti, sono elementi che denotano un concreto ravvedimento, nel senso della propositiva manifestazione di capacità del graduale reinserimento nella società, ma anche un mutamento della personalità lontana dalla cultura criminale.

È opportuno infine sottolineare che [REDACTED] a seguito del provvedimento di declassificazione occorso nel 2014, si trova oggi sottoposto al regime dei detenuti comuni.

Si osserva che il circuito Alta Sicurezza è tradizionalmente dedicato ai detenuti ed internati appartenenti alla criminalità organizzata. La ratio del circuito va rinvenuta nella necessità di impedire che la detenzione indifferenziata nel medesimo Istituto, di detenuti comuni e di soggetti appartenenti a consorteria organizzate di tipo mafioso terroristico, possa provocare fenomeni di assoggettamento dei primi e secondi, di reclutamento criminale, di strumentalizzazione a fini di turbamento della sicurezza degli istituti. La intervenuta declassificazione risalente al 2014, è quindi sintomatica della circostanza di come si sia ritenuta scemata la pericolosità sociale in capo al medesimo.

Ritenuto pertanto che, alla luce di quanto sopra osservato, non siano stati acquisiti elementi inidonei a ritenere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, il rischio di una ripresa di tali collegamenti e in generale il rischio di recidiva;

ritenuto altresì che i risultati raggiunti nel trattamento e i vincoli affettivi che il detenuto ha sul territorio consentono di escludere il pericolo di fuga;

ritenuto che la fruizione del beneficio dei permessi premio possa rivestire una valenza trattamentale, consentendo al detenuto di coltivare affetti e interessi, di condividere valori positivi e ricevere ulteriori stimoli nel percorso riabilitativo, di cambiamento e riparativo.

P.Q.M.

Visto l'art. 30 *ter* e 4 *bis* Legge n. 354/75

CONCEDE

Scandale Vincenzo un permesso di 12 ore, da trascorrere l'abitazione di [REDACTED] sita in Milano, in via [REDACTED] in data da concordarsi con la Direzione dell'Istituto

IMPONE

le seguenti prescrizioni:

1. presentarsi in andata alla Stazione CC o Commissariato P.S. competente
2. non frequentare pregiudicati – tossicodipendenti – luoghi frequentati abitualmente dagli stessi
3. non allontanarsi dal Comune di Milano;
4. non assumere sostanze stupefacenti né bevande alcoliche.
5. fare uso esclusivo di mezzi pubblici;

DISPONE

che l'Ufficio incaricato alla vigilanza:

- a) riporti il condannato nell'Istituto di pena anche in caso di infrazione ad una sola delle suddette prescrizioni, avvisando con il mezzo più rapido questo Magistrato;
- b) precisi se il condannato si sia reso immeritevole di successive concessioni e per quali motivi, fermo restando che la mancata comunicazione renderà possibile la reiterazione del permesso;

c)che il condannato al rientro del permesso venga sottoposto alla perquisizione ed agli accertamenti medici previsti;

AVVISA

il condannato che durante il permesso, in caso di interventi socioassistenziali, dovrà rivolgersi al Centro di Servizio Socioassistenziale, per adulti di Milano che riferirà all'Istituto di pena;

MANDA

per l'esecuzione:

- alla Casa di Reclusione di Opera

per conoscenza:

al Centro di Servizio Sociale Adulti di Milano.

DISPONE

che il presente decreto venga comunicato all'interessato ed al Procuratore della Repubblica di Milano.

Milano, 11.04.2022

Il Magistrato di Sorveglianza
Dott.ssa Maria Paola Caffarena

Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio della MOT dott.ssa Miriam Marotta